



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
UFFICIO FALLIMENTARE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

dott. Rosario Lionello Rossino Presidente rel.

dott. Dario Bernardi Giudice

dott. Manuel Bianchi Giudice

nella procedura per omologazione di concordato preventivo promossa da SPA, in liquidazione, corrente in (RN) via (Codice fiscale e Partita Iva) Numero REA , assistita e difesa dall'Avv ., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rimini via Gambalunga 102, nei confronti della massa dei creditori;
Rilevato che hanno proposto opposizione, all'omologa del concordato preventivo, mediante memorie depositate rispettivamente il 25 maggio 2015 e il 6 luglio 2015

, con il patrocinio dell'Avv. Domenico Piazza e dell'Avv. Laura Torri, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Rimini via Flaminia 187/a,

Rilevato che hanno proposto istanza di fallimento le predette nonché

SOC.COOPERATIVA per AZIONI;

che SOC.COOPERATIVA PER AZIONI ha rinunciato all'istanza di fallimento;

Rilevata, altresì, la costituzione in giudizio del Commissario Giudiziale dott. mediante memoria depositata il 25 maggio 2015, con il patrocinio dell'Avv. Antonio , elettivamente domiciliato in Rimini via Flaminia 163/E presso lo studio del difensore predetto;

udita la relazione della causa fatta dal relatore, dott. Rosario Lionello Rossino,, esaminati gli atti ed i documenti di causa, all'esito della discussione in camera di consiglio;

premesse

- che, con ricorso in data 22 luglio 2014, vale a dire nel termine concesso ex art.161 comma 6 L.F. e poi prorogato, la società in epigrafe presentava a questo Tribunale domanda d'ammissione alla procedura di concordato preventivo mediante liquidazione dell'attivo;

che il Tribunale accoglieva la domanda con decreto del 6 -28 novembre 2014, nominando Commissario Giudiziale il dott. ;

che, in data 20 marzo 2015, si teneva l'adunanza dei creditori (l'adunanza veniva differita, rispetto alla data originariamente fissata);

che i voti raccolti nell'adunanza e quelli giunti successivamente hanno consentito di raggiungere la maggioranza di cui all'art. 177 L.F. (ai sensi dell'art.178 L.F., nel testo antecedente a quello



modificato dalla recente riforma, ancora applicabile al presente concordato, i creditori silenti debbono considerarsi consenzienti)

rievato

che la proposta concordataria di SPA si fonda sulla realizzazione del compendio immobiliare, sulla cessione dell'azienda, sulla vendita del magazzino, sul recupero dei crediti, sulla utilizzazione della liquidità presente e di quella generanda, nonché sull'incasso dei canoni di affitto dell'azienda;

che si è in presenza, come pare evidente, di concordato avente carattere liquidatorio;

che i creditori non sono suddivisi in classi;

che il piano predisposto dalla società prevede:

- il soddisfacimento integrale delle spese di procedura, delle spese legali, dei costi gestionali della società e in generale dei crediti prededucibili;
- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati;
- il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 27,79% (tale percentuale è stata rettificata dal Commissario nel 10,01%);

che è prevista l'attuazione del piano nell'arco temporale di tre anni, secondo le seguenti scadenze:

- spese in prededuzione per Euro 896.179,00 Euro, entro sessanta giorni dalla definitività del decreto di omologa;

- primo acconto ai privilegiati per Euro 518.098,00 Euro, secondo gli stessi tempi e comunque entro la fine dell'anno 2015;

- secondo acconto ai creditori privilegiati, per Euro 8.833,00 Euro, entro il primo anno dall'omologa;

- terzo acconto ai creditori privilegiati, per Euro 1.432.287,00 Euro, entro il secondo anno dall'omologa;

- saldo ai creditori privilegiati per Euro 2.198.269,00 Euro e pagamento della quota spettante ai chirografari entro il terzo anno dall'omologa;

che, in favore dei creditori privilegiati, è previsto il riconoscimento degli interessi legali sulla dilazione stabilita;

che ai creditori ipotecari sono riconosciuti gli interessi di cui all'art. 2855 cc;

che, il Commissario Giudiziale, nel parere ex art. 180 L.F. tempestivamente depositato, ha evidenziato che la società non è incorsa in alcuno dei comportamenti di cui all'art. 173 L.F., non ha compiuto atti non autorizzati ex art. 167 L.F. né ha compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che il Commissario ha, quindi, espresso parere favorevole all'omologa;

llevato

Che devono considerarsi infondate le opposizioni proposte da e da

che la circostanza che il decreto di fissazione di udienza del giudizio di omologa sia stato notificato tardivamente ai creditori dissenzienti non comporta l'improcedibilità del giudizio stesso, in quanto è stata fissata nuova udienza e si è, pertanto, consentito ai creditori dissenzienti di disporre di un lasso di tempo sufficiente a far valere le proprie ragioni nei confronti della ricorrente SPA;

che, in proposito, deve sottolinearsi che il termine di almeno dieci giorni prima per la costituzione degli oppositori non può considerarsi perentorio (vedi Cass. n. 18987/2011 secondo la quale "In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'omessa previsione, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento relativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, essendo perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore; pertanto, è ammissibile la costituzione avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, non solo in considerazione del predetto silenzio serbato dall'art. 180, secondo comma, legge fall. e dell'assenza di sanzione in caso di mancata osservanza, ma anche tenuto conto che le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non



risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente di integrare le proprie allegazioni");

che non risponde a verità che i creditori non siano stati adeguatamente informati sulla proposta di concordato;

che, infatti, tale proposta, unitamente al piano e alla attestazione, è stata trasmessa ai creditori dal Commissario;

che l'art.171 L.F. non prevede la trasmissione ai creditori degli allegati alla proposta concordataria, che, in quanto richiamati dalla proposta e depositati in cancelleria (con facoltà dei creditori di prenderne visione), risultano, tuttavia, conoscibili;

che, d'altra parte, il Commissario Giudiziale, nella relazione ex art.172 L.F., ha, in maniera esaustiva, analizzato la proposta concordataria che ci occupa e ne ha evidenziato le criticità illustrando, con precisione e completezza, vantaggi e svantaggi della procedura concordataria in esame, rispetto all'alternativa fallimentare;

che, a fronte di tali inconfutabili considerazioni, che rendono palese che i creditori sono stati in possesso di ogni informazione utile ad esprimere un "consenso informato", deve ritenersi ininfluente il rifiuto contenuto nel decreto di ammissione di SPA alla procedura di concordato preventivo, posto che la relazione del Commissario ha illustrato compiutamente il contenuto della proposta concordataria che ci occupa;

che la circostanza che la percentuale del 27,70% offerta ai creditori chirografari, sia stata definita non vincolante dall'attestatore non comporta, d'altra parte, difetto di informazione per i creditori, che, anzi, sono stati correttamente resi edotti delle aree connesse alla proposta di concordato, tanto è vero che tale percentuale è stata ulteriormente ridotta al 10,01% dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art.172 L.F.;

che è infondata, ancora, la tesi delle opposenti che, nel caso di specie, manchi la causa concreta del concordato;

che non risponde, infatti, a verità che la liquidazione dei beni di SPA sarà avviata solo dopo il 31 dicembre 2017, posto che tale eventualità riguarda soltanto l'azienda oggetto di contratto di affitto e che, invece, l'attività di vendita degli altri immobili inizierà subito dopo l'omologazione, mentre è già in corso il recupero dei crediti (anche l'attività di recupero crediti rientra nella liquidazione);

che la stipula di un contratto di affitto di azienda, prevedente una scadenza ben precisa e clausola in forza della quale gli organi della procedura possono in ogni momento provocarne lo scioglimento, non snatura il carattere liquidatorio del concordato, essendo funzionale ad impedire la perdita di avviamento dell'azienda e a renderne, quindi, più agevole la vendita (vedi Tribunale Ravenna, sez. fallimentare, 29/10/2013),

che, a differenza di quanto sostenuto dalle opposenti, la scelta dell'affittuario non comportava la necessità di procedure competitive, trattandosi di contratto di affitto stipulato in epoca antecedente al deposito della domanda di concordato;

che la previsione di un termine di tre anni dal decreto di omologazione, per l'attuazione del piano, non può considerarsi, del resto, irragionevole, rientrando nel tempo medio di realizzazione degli obiettivi di un concordato liquidatorio;

che è, in questa sede, influente la questione che le stime dell'azienda e dell'immobile strumentale possano perdere, nel prosieguo della procedura, ogni rilevanza, essendo l'alienazione di detti beni prevista per il 2018;

che trattasi, all'evidenza, di una questione che attiene alla fattibilità economica del concordato e che sfugge, pertanto, alla valutazione del Collegio;

che deve considerarsi ormai *ius receptum* la distinzione tra fattibilità giuridica, fattibilità economica e convenienza del concordato (Cass. SS.UU. n. 1521/2013; di recente si è ribadito che "...anche la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato, sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è "di secondo grado", non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell'attestazione del professionista di cui alla l. Fall., art. 161, comma 3, ma consiste nella verifica



diretta del presupposto stesso; Il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica non ha particolari limiti; la fattibilità economica, invece, è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori, in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato. Di conseguenza le Sezioni Unite, con riferimento alla fattibilità economica, individuano un solo profilo su cui si esercita il sindacato officioso dal giudice (fermo, ovviamente, il controllo della completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori, con la proposta di concordato e i documenti allegati, ai fini della consapevole espressione del loro voto): quello della verifica della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minimale soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto). Di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano, invero, non c'è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta" Cass n. 11497/2014);

che la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato (vedi Cass. n. 15345/2014) che "la proposizione di opposizioni alla omologazione non estende automaticamente il sindacato del giudice alla fattibilità e convenienza del concordato. Anzitutto, la possibile estensione è limitata alla sola convenienza, da valutare nel confronto tra il soddisfacimento raggiungibile dai creditori con il concordato e quello possibile con le "alternative concretamente praticabili". In secondo luogo, tale estensione, nelle formulazioni dell'art. 180, comma 5, che si sono succedute (ad opera del D.L. n. 35 del 2005, del D.Lgs. n. 169 del 2007 e del D.L. n. 83 del 2012) richiede presupposti individuati prima: nel dissenso di una o più classi di creditori, indipendentemente dalla presentazione di opposizioni (D.L. n. 35 del 2005), poi nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente (D.Lgs. n. 169 del 2007) e, infine, nella opposizione di un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nel caso di concordato senza classi, di creditori dissenzienti che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto (D.L. n. 83 del 2012). Correlativamente è stato modificato l'oggetto della valutazione di convenienza riferita nella prima formulazione (i crediti degli appartenenti alle classi dissenzienti e riferita, invece, nella seconda e terza formulazione, al credito vantato dagli opposenti. Ne consegue che la questione dei poteri spettanti al tribunale, e successivamente alla corte di appello in sede di reclamo, è limitata a quelli ordinariamente previsti, esclusa ogni estensione. Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. s.u. 23 gennaio 2013, n. 1521; Cass. 9 maggio 2013, n. 11014; Cass. 27 maggio 2013, n. 13083; Cass. 25 settembre 2013, n. 21901) ha chiarito che il controllo del tribunale, ai fini della ammissibilità del concordato, ma anche ai fini della sua omologazione, va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni adottate dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Restano, invece, riservate ai creditori, previa, naturalmente, la loro completa e corretta informazione, le valutazioni di merito aventi ad oggetto la fattibilità del piano, la sua convenienza economica, la probabilità di successo ed i rischi inerenti. Dopo l'approvazione della proposta da parte dei creditori non è consentito al tribunale, e neppure alla corte di appello in sede di reclamo, verificare la probabilità di successo del concordato e non omologarlo quando appaia prevedibile un inadempimento del debitore che legittimerebbe i creditori a chiedere la risoluzione del concordato. Una tale decisione, infatti, non potrebbe giustificarsi con la probabilità di



inadempimento, posto che la relativa valutazione ai fini dell'omologazione è riservata ai creditori, ai quali soltanto, inoltre, e con esclusione dello stesso pubblico ministero, è riservata dopo l'omologazione la legittimazione a chiedere la risoluzione (L. Fall., art. 186). Il contrario non può sostenersi neppure ove la verifica del giudice facesse emergere l'inidoneità della proposta a soddisfare i diversi crediti nella misura e nei tempi promessi. Invero, alla luce del ricordato orientamento di questa Corte (Cass. s.u. n. 1521/2013 cit.), l'inidoneità della proposta può giustificare la non omologazione, malgrado l'approvazione dei creditori, soltanto se estesa alla possibilità di un qualunque soddisfacimento dei creditori e soltanto "se emergente prima facie" e non dopo una verifica della prognosi favorevole normalmente sottintesa dall'approvazione del concordato da parte dei creditori. Questi ultimi, del resto, ben potrebbero avere accettato non solo il rischio ma anche l'eventualità di essere soddisfatti in una misura ed in tempi diversi da quelli preventivati nella approvata proposta di concordato".

che, per completezza, va sottolineato soltanto che le inadempienze della società affittuaria dell'azienda sono state superate, posto che quest'ultima sta corrispondendo con regolarità i canoni di affitto ed ha concluso con SPA un accordo transattivo per la rateizzazione del prezzo di acquisto del magazzino, da attuarsi in tempi compatibili con le tempistiche di realizzazione dell'attivo previste nel piano concordatario;

che, a fronte di tale dilazione, vi è anche l'impegno personale dei soci dell'affittuaria;

che è privo, poi, di ogni riscontro l'assunto di SPA secondo cui sia il tecnico di SPA che il consulente nominato dal Commissario non si sarebbero avveduti della circostanza che la copertura degli edifici destinati ad attività produttiva è in ETERNIT o la avrebbero tacitata;

che la CTU non si è neppure preoccupata di produrre, a sostegno della sua affermazione, perizia tecnica di parte;

che la CTU invocata dalla opponente non può, quindi, essere disposta, stante il suo carattere meramente esplorativo;

che, d'altra parte, non potrebbe neppure essere ammessa prova testimoniale sul tema, posto che il capitolo di prova dedotto da SPA richiede inammissibili valutazioni tecniche al testimone indicato;

che, anche con riferimento a tale profilo, deve, quindi, escludersi che i creditori non abbiano avuto tutte le informazioni occorrenti per valutare la fattibilità economica della proposta in esame;

che non può essere esaminata la questione se la procedura concordataria consenta tempi di liquidazione più solleciti di quelli di una procedura fallimentare, sollevata da SPA;

che detta questione attiene, invero, alla convenienza della proposta e non può essere sollevata dalla opponente, tenuto conto della disposizione di cui all'art. 180 comma 4 L.F., in quanto il credito di quest'ultima non rappresenta il 20% di quelli ammessi al voto (il credito della opponente ammonta a circa 24.500,00 Euro, a fronte di un totale di 8.146.827,00 Euro di crediti ammessi al voto);

che non è, al momento, applicabile la disposizione in materia di pubblicità di cui all'art. 182 L.F., così come modificato dal D.L. 83/2015, convertito nella Legge 132/2015, in quanto non risulta che siano state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le specifiche tecniche previste dall'art. 161 quater delle disposizione per l'attuazione del codice di procedura civile;

che devono essere, pertanto, rigettate le opposizioni di SPA e

che il concordato proposto da SPA in liquidazione deve, dunque, essere omologato, atteso che sussistono a tutt'oggi i requisiti di ammissibilità della domanda, essendo la società regolarmente iscritta nel registro delle imprese, essendo stata versata la somma indicata dal Tribunale ex art. 163 comma 2 n.4 L.F. ed essendo state rispettate le formalità previste dagli artt. 160 e segg. L.F. per il procedimento;



che il Commissario Liquidatore può essere scelto tra i soggetti indicati dalla ricorrente e può essere, pertanto, nominato il dott. _____ professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della Legge Fallimentare e che, per la sua pregressa esperienza quale curatore, commissario giudiziale e liquidatore in altre procedure concorsuali, è in grado di garantire lo svolgimento efficiente delle operazioni affidategli, oltre che di offrire garanzie di terzietà;

che la nomina del dott. _____ permette di abbattere di circa 90.000,00 Euro il compenso dovuto al Commissario liquidatore, avendo detto professionista pattuito un compenso di 60.000,00 Euro, oltre iva, cassa previdenza e rimborso spese, per l'espletamento dell'incarico, importo sicuramente inferiore a quello liquidabile per legge, pari almeno a 156.000,00 Euro;

che tale nomina permette, quindi, di destinare ulteriori risorse ai creditori chirografari;

che il potere di nomina del liquidatore può essere, senz'altro, esercitato dall'imprenditore nella richiesta di concordato, purché il soggetto indicato sia in possesso dei requisiti di cui all'art.28 L.F.; (vedi Cass.Civ.Sez.I 15 luglio 2011 n.15699; Tribunale Novara, 06/06/2011);

che, del resto, l'attuazione della proposta e del piano avviene sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

che la dismissione dell'attivo deve avvenire con procedure competitive, alla luce della disposizione di cui all'art.182 comma 5 L.F., che rinvia agli artt. da 105 a 108 ter della L.F., in quanto compatibili;

che, come sembra evidente, è stabilito, a tutela degli interessi generali, che le modalità di liquidazione debbano sempre ispirarsi ai principi dettati per la liquidazione in sede fallimentare;

che è stata creata, perciò, una totale coincidenza tra la liquidazione post concordataria e quella fallimentare;

che appare, peraltro, incontestabile l'accostamento delle funzioni del liquidatore concordatario a quelle del curatore del fallimento operato dall'art.182 L.F., che rafforza la convinzione che la liquidazione concordataria sia, proprio come quella fallimentare, disciplinata da rigorose disposizioni sul cui rispetto gli organi della procedura sono chiamati a vigilare;

che a tale conclusione conducono gli artt. 373, 39 e 116 della Legge Fallimentare, richiamati dal citato art.182;

che il concordato con cessione prevede, dunque, la realizzazione di un piano di tipo liquidatorio riconducibile, nella fase esecutiva (al pari della procedura fallimentare), alla più vasta categoria dei procedimenti - in senso lato - di esecuzione forzata (cfr. Cass. S.U. n. 19506/08; Cass. 14 marzo 2014 n.6022; vedi Cass.15 luglio 2011 n.15699);

che la giurisprudenza di merito, sulla scorta delle norme sopra citate, ha parlato di "fallimentarizzazione" del procedimento concordatario di liquidazione dei beni e che, pertanto, concludersi che, nei casi in cui la proposta concordataria per cessione dei beni implichi un'attività liquidatoria, spetti sempre al Tribunale, alla stregua del carattere imperativo delle prescrizioni contenute nell'art. 182 l.f., il potere di stabilire le modalità della liquidazione (da porre in essere secondo criteri competitivi e, in via preferenziale, secondo i criteri e i moduli operativi previsti per il fallimento; vedi Trib.Milano Sez.II 28 ottobre 2011 n.58);

che l'omologa del concordato comporta l'improcedibilità delle istanze di fallimento di _____ A e _____

che deve essere parimenti dichiarata improcedibile l'istanza di fallimento di _____ SOC.COOP.per AZIONI, avendo quest'ultima rinunciato alla domanda;

che le opposizioni, in ragione della loro soccombenza, devono essere condannate a rimborsare le spese di lite _____ SPA, in liquidazione, e al Commissario Giudiziale;

che il valore della causa deve essere determinato sulla base del passivo emergente dalla relazione del Commissario (e, dunque, in 15.576.700,00 Euro);

che, pertanto, avuto riguardo alla modesta attività difensiva espletata e ai parametri tutti di cui all'art.4 del D.M. 55/2014, il compenso di avvocato può essere liquidato in, 9.074,99 Euro (2717,71 Euro per la fase di studio, 1630,45 Euro per la fase introduttiva, 4726,83 Euro per la fase

I

t



decisoria),somma prossima al minimo, sia per il COMMISSARIO GIUDIZIALE che per SPA,in liquidazione;
che a ciascuna delle parti vittoriose deve essere riconosciuto il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del compenso liquidato;

P.Q.M.

il Tribunale

RICETTA

Le opposizioni di

e

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da C SPA,in liquidazione, corrente in di
(Codice fiscale e Partita) Numero REA

DICHIARA

Improcedibili le istanze di fallimento di

SOC.COOP.per AZIONI,

Condanna a e G. a rimborsare al
COMMISSARIO GIUDIZIALE e a SPA,in liquidazione,le spese di lite,liquidate,per
ciascuna delle due parti,in in. 9.074,99 Euro per compenso di avvocato,oltre rimborso spese
forfetarie nella misura del 15% del compenso,iva e cpa come per legge
nomina giudice delegato il dott. Rosario Lionello Rossino;
nomina commissario liquidatore

| | |
|------------|------------|
| Titolo | Dott. |
| Nome: | N. |
| Cognome: | |
| Indirizzo: | via Rimini |
| Telefono: | Fax: |

designa i membri del comitato dei creditori come segue:

BCC di GRADARA,BRAGA SPA,BONINI GIANNI,EUROVERNICIATURA SRL e
VESPERTINO ANTONIO

DISPONE LE SEGUENTI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

- il liquidatore prenderà in consegna, al momento dell'accettazione dell'incarico, i beni ceduti, dei quali redigerà inventario, dal legale rappresentante della società, su apposito verbale da depositare in cancelleria;
- lo stesso liquidatore, entro tre mesi dall'accettazione dell'incarico, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco delle passività;
- il liquidatore provvederà alla registrazione di ogni operazione contabile su apposito libro giornale vidimato dal giudice delegato;
- predisporrà una relazione trimestrale sullo stato della procedura, informando il giudice delegato delle iniziative assunte e di ogni altra circostanza relativa all'espletamento dell'incarico; tale relazione dovrà essere depositata in cancelleria e comunicata al Comitato dei Creditori ed al Commissario Giudiziale, per l'esercizio dei compiti di sorveglianza di cui all'art. 185 L.F.;
- che il Commissario Giudiziale, oltre a poter presentare osservazioni, dovrà trasmettere la relazione in questione ai creditori;
- il liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti secondo le modalità indicate nella proposta di concordato;



-il liquidatore dovrà provvedere alla liquidazione dei beni sulla base delle stime effettuate, mediante procedure competitive e modalità conformi ai disposti di cui agli artt. 182 L.F. e da 105 a 108 ter L.F., in ordine alle quali acquisirà il preventivo parere del comitato dei creditori e del legale rappresentante della società, notiziando il commissario giudiziale ed il giudice delegato ed assicurandosi che la pubblicità e la ricerca degli acquirenti per i beni destinati alla cessione siano improntate a criteri di trasparenza ed efficienza. Le vendite dovranno essere precedute da adeguata pubblicità anche a mezzo internet;

- il liquidatore provvederà al versamento, sul conto già aperto ed intestato alla procedura, di tutte le somme provenienti dall'attività di liquidazione, mantenendo l'accantonamento per le somme costituenti presumibili spese della procedura e per i creditori contestati, condizionati o irreperibili;

- il liquidatore informerà il giudice delegato dell'esistenza di eventuali crediti contestati o condizionali o di creditori irreperibili, in modo che il Tribunale possa prendere i provvedimenti di cui all'art. 180 L.F.;

- la nomina di avvocati, coadiutori o consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del comitato dei creditori ed informativa al giudice delegato;

- il liquidatore provvederà a distribuire le disponibilità liquide fra i creditori concorrenti, secondo le modalità stabilite dal piano predisposto dalla società debitrice ed approvato dai creditori, tenendo conto dei crediti accertati, delle eventuali contestazioni di crediti in corso di accertamento giudiziale, delle spese sostenute e da sostenere, previo parere del comitato dei creditori, notiziando il giudice delegato;

- esaurito l'incarico il liquidatore presenterà il conto della gestione;

-il liquidatore depositerà rapporto riepilogativo finale, come prescritto dalla legge;

- il commissario giudiziale sorveglierà l'adempimento del concordato, riferendo al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.

Dichiara questo decreto provvisoriamente esecutivo, ordina procedersi alla relativa pubblicazione, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per la comunicazione alla società ricorrente ed al commissario giudiziale, che ne darà notizia ai creditori.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10 settembre 2015

Il Presidente estensore
dott. Rosario Lionello Rossino

IL CASO.it

